

Registro, retroattivo lo stop alle rettifiche su atti concatenati

Il Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 17 MARZO 2021 | Angelo Busani

La norma di interpretazione autentica, che perciò riconosce la retroattività del nuovo articolo 20 della legge di registro (secondo cui l'interpretazione degli atti solo è limitata ai loro effetti giuridici senza rilevanza degli elementi extra-testuali), non è contraria alla Costituzione per ragioni di irragionevolezza. È quanto deciso dalla Corte costituzionale nella sentenza 39/2021 del 16 marzo. Questa decisione fa il paio con la sentenza della Consulta 158/2020, con cui venne rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro, Tur) quale risultante a seguito delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 87 della legge 205/2017 (come interpretato autenticamente dall'articolo 1, comma 1084, legge 145/2018). Nel 2020 la Corte aveva affermato che: l'articolo 20 del Tur non è una norma antielusiva, ma è una norma interpretativa dell'atto presentato alla registrazione; l'imposta di registro è un'«imposta d'atto» e quindi deve essere applicata agli effetti prodotti dall'atto presentato alla registrazione, senza che possano interferire valutazioni estranee all'atto medesimo; la materia imponibile è rappresentata dagli effetti «giuridici» che l'atto produce e non può avere ingresso alcuna valutazione di tipo «economico» sulla tassazione da applicare all'atto presentato alla registrazione. Nella causa decisa con la sentenza 39/2021 la Corte costituzionale si è, dunque, occupata della pretesa incostituzionalità, per ragioni di irragionevolezza, della norma (il comma 1084) che ha dichiarato l'articolo 1, comma 87 della legge 205/2017 (il quale aveva modificato, come sopra, l'articolo 20 del Tur) essere una norma di «interpretazione autentica», riconoscendone quindi l'efficacia retroattiva. L'irragionevolezza è stata argomentata dal giudice remittente principalmente in base alla considerazione che il comma 87 era ritenuto, per orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità, una norma innovativa e non interpretativa: cosicché, forzando questa situazione, il legislatore, anziché tutelarla, avrebbe introdotto d'autorità una interpretazione difforme da quella consolidata, imponendola a fattispecie poste in essere nel vigore della norma contenuta nell'articolo 20 del Tur prima della sua modifica del 2017. A questo rilievo, la Corte costituzionale ribatte (dopo aver conferito piena conferma al suo precedente del 2020) che la modifica dell'articolo 20 del Tur è valsa a ricondurre tale norma nel suo alveo originario e cioè a chiarire in modo definitivo che l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione devono essere circoscritta ai loro effetti giuridici. Pertanto non è dirimente distinguere tra norme di interpretazione autentica e norme innovative con efficacia retroattiva, in quanto è decisivo che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA